AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2008/299/PESC

del 7 aprile 2008

che modifica l'azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa [1] (di seguito denominata l'«Agenzia»), che prevede tra l'altro che il direttore esecutivo dell'Agenzia e il suo vice debbano essere nominati dal comitato direttivo dell'Agenzia su proposta del capo dell'Agenzia e che debbano agire sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

(2) Il 25 settembre 2007 il comitato direttivo ha convenuto di raccomandare, in linea con la relazione presentata dal capo dell'Agenzia sull'attuazione dell'azione comune 2004/551/PESC ai sensi del suo articolo 27, che il Consiglio modifichi la suddetta azione comune relativamente alla creazione di un secondo posto di vice direttore esecutivo e di prevedere un riesame ulteriore nel 2010.

(3) L'azione comune 2004/551/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. Di conseguenza, la Danimarca non ha partecipato all'elaborazione e all'adozione della presente azione comune e non è da essa vincolata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2004/551/PESC è modificata come segue:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, il punto 1.5., è sostituito dal seguente:

«1.5. nomina il direttore esecutivo e i suoi due vice;»;

2) all'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il direttore esecutivo e i suoi due vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e i suoi due vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

2. Il direttore esecutivo, assistito dai suoi due vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. È responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. È il capo del personale dell'Agenzia.»;

3) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Clausola di riesame

Il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo entro il 30 giugno 2010 una relazione sull'attuazione della presente azione comune in vista di un suo eventuale riesame da parte del Consiglio.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

[1] GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
R. ŽERJAV